

Deliberazione 22 settembre 2010 – ARG/gas 145/10

Disposizioni in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, TIVG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 settembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) 29 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 contenente “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)” approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/08);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- il documento per la consultazione DCO 6/10 (di seguito: DCO 6/10);
- le osservazioni degli operatori al DCO 6/10;
- il documento per la consultazione DCO 18/10 (di seguito: DCO 18/10);
- le osservazioni degli operatori e delle loro associazioni al DCO 18/10.

Considerato che:

- l'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, con la deliberazione n. 138/04 ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete;
- la deliberazione n. 229/01 come successivamente modificata e integrata:
 - ha imposto l'obbligo per l'esercente la vendita di mettere a disposizione dei clienti con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno, serviti sulla base delle condizioni contrattuali regolate di cui alla deliberazione medesima, un servizio di autolettura dei consumi;
 - ha definito il trattamento dell'autolettura per la fatturazione ai clienti finali prescrivendo che:
 - i. l'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal cliente finale rispetto ai consumi storici del cliente stesso;
 - ii. l'autolettura, se comunicata all'esercente nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva;
 - ha previsto, all'articolo 4, comma 4.1, che in caso di mancata raccolta della misura, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, l'esercente la vendita è tenuto a fornire, nella prima bolletta utile, l'informazione al cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dall'impresa di distribuzione;
- con la deliberazione ARG/gas 159/08, l'Autorità ha adottato il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e in particolare ha approvato la "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RTDG), con cui ha intestato alle imprese di distribuzione l'intera responsabilità del servizio di misura, riconducendo il servizio nell'ambito dei servizi regolati;
- con la deliberazione ARG/gas 197/08, l'Autorità ha stabilito che l'assunzione della responsabilità del servizio di misura alle imprese di distribuzione con riferimento all'attività di *meter reading* decorra dall'1 luglio 2009;
- con la deliberazione ARG/gas 69/09 l'Autorità ha modificato il TIVG, come di seguito:

- ha esteso a tutti i punti di riconsegna le frequenze obbligatorie di raccolta delle misure già stabilite dalla deliberazione n. 229/01 per i punti di riconsegna serviti sulla base di condizioni contrattuali regolate;
- ha stabilito che in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità di comunicazione dell'autolettura al suo esercente la vendita;
- ha definito gli obblighi da parte dell'impresa di distribuzione di messa a disposizione dei dati di misura al esercente la vendita relativamente a:
 - i. tempistica, entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
 - ii. standard di comunicazione, in un unico documento in formato elettronico secondo specifiche definite;
- ha stabilito che:
 - i. l'esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione tutte le misure ottenute tramite procedure di autolettura, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura;
 - ii. i dati in esito alle procedure di autolettura devono essere trasmessi dall'esercente la vendita all'impresa di distribuzione tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti;
 - iii. l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione di tali dati e a comunicare, entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle misure da parte dell'esercente la vendita, l'elenco dei punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo;
 - iv. ai fini della validazione delle misure, e pertanto anche dei dati di autolettura, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità;
- la deliberazione ARG/gas 69/09, nell'apportare modifiche alla deliberazione n. 229/01, non ha assunto tra le proprie finalità l'estensione del servizio di autolettura, ai fini della fatturazione, a categorie di clienti finali ulteriori rispetto a quelle già individuate;
- all'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione n. 229/01, così come modificato dalla deliberazione ARG/gas 69/09, l'obbligo di mettere a disposizione una modalità di autolettura dei consumi è stato esteso, per errore materiale, anche a favore dei clienti titolari di punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno;
- la deliberazione ARG/gas 69/09 stabilisce che in via di prima applicazione, fino a successive disposizioni, è adottato un criterio semplificato di validazione (unico sul territorio nazionale) che consiste nel verificare che il dato raccolto sia maggiore o uguale al precedente dato di misura.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità con il DCO 6/10, pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 69/09, ha proposto alcuni provvedimenti per il

completamento della disciplina del servizio di misura di gas naturale e in particolare:

- la definizione di un algoritmo complesso di validazione delle autoletture in sostituzione del criterio semplificato di cui alla deliberazione ARG/gas 69/09;
 - una modalità di trattamento delle “autoletture multiple” ovvero dei casi in cui un cliente comunichi in un mese più di una autolettura riferita allo stesso punto di riconsegna;
 - la definizione univoca del flusso di dati e delle modalità di comunicazione delle autoletture dall’ercente la vendita all’impresa di distribuzione e viceversa;
 - ulteriori modalità di raccolta delle misure, tramite ricorso a modalità di trascrizione manuale del segnante del misuratore da parte del cliente finale (c.d. “post-it”, cartolina, ecc...) in occasione del tentativo di raccolta effettuato dall’impresa di distribuzione;
 - l’introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure e pubblicazione del calendario del programma dei tentativi di raccolta (intercorrenza minima e massima tra due tentativi di raccolta delle medesime);
 - l’allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi ai fini della allocazione e di fatturazione ai clienti finali;
- le risposte al DCO 6/10 hanno evidenziato vari aspetti critici, ulteriormente dibattuti in un successivo *Focus Group* appositamente convocato dalla Direzione Mercati a cui hanno partecipato i soggetti che hanno risposto alla consultazione;
 - le risposte al DCO 6/10 e le successive osservazioni emerse durante il *Focus Group* hanno comunque evidenziato la necessità di completare la disciplina della misura gas e a tale fine sono stati individuati due sottogruppi di misure, il primo che può essere adottato immediatamente, il secondo invece che necessita di ulteriori approfondimenti anche in ragione della possibile convergenza tra disciplina fiscale e regolatoria;
 - in relazione agli specifici argomenti, dalle osservazioni pervenute al DCO 6/10 e dai lavori del *Focus Group* è emerso che:
 - la definizione di un algoritmo unico e complesso di validazione delle autoletture in sostituzione del criterio semplificato di cui alla deliberazione ARG/gas 69/09 e la relativa gestione delle anomalie sono considerati dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione elementi fondamentali per il completamento della disciplina delle misure gas; alcune imprese di vendita tuttavia rilevano che le procedure possono essere attuate efficacemente solo a valle della standardizzazione di tutti gli scambi di dati coinvolti nel processo;
 - in relazione al trattamento delle “autoletture multiple” ovvero dei casi in cui un cliente comunichi in un mese più di una autolettura, la maggioranza dei soggetti non è favorevole alle proposte contenute nel DCO 6/10, poiché oltre all’obiettivo di limitare i flussi continui e ridondanti di dati, è espressa l’esigenza di semplicità procedurale,

- ovvero evitare che le imprese di vendita debbano implementare complessi algoritmi di identificazione dei dati da trasmettere;
- la definizione di specifiche univoche del flusso dei dati di autolettura dagli esercenti la vendita alle imprese di distribuzione è ritenuto da tutti gli operatori un passaggio fondamentale per l'attuazione dei meccanismi di validazione;
 - è stata altresì identificata la necessità che l'impresa di distribuzione, oltre a trasmettere gli esiti negativi della validazione, confermi anche la ricezione dei dati la cui validazione ha avuto esito positivo al fine di dare maggiore certezza all'impresa di vendita dei dati acquisiti e utilizzati per l'allocazione e la fatturazione;
 - la disciplina di ulteriori modalità di raccolta delle misure, tramite ricorso a modalità di trascrizione manuale del segnante del contatore da parte del cliente finale (c.d. "post-it", cartolina, ecc...) è vista in generale favorevolmente dagli operatori, purchè il ricorso a tale modalità di raccolta sia lasciata nella facoltà dell'impresa di distribuzione;
 - l'introduzione della cadenza dei tentativi di raccolta delle misure (intercorrenza minima e massima tra due tentativi di raccolta delle medesime) è vista favorevolmente da tutti gli operatori, salvo lievi differenti proposte nella definizione degli intervalli minimi;
 - l'opportunità di pubblicazione del calendario del programma dei tentativi di raccolta è controversa perché presenta numerose difficoltà di carattere operativo e procedurale: da un lato, qualora pubblicato, il calendario sarebbe significativo solo se avesse carattere vincolante ed il mancato rispetto dello stesso dovrebbe essere motivato e le eventuali inadempienze regolate; dall'altro lato la pubblicazione del calendario, per l'impresa di distribuzione, potrebbe essere difficoltosa, con particolare riferimento alle aree metropolitane dove i percorsi di effettuazione dell'attività sono frazionati;
 - l'allineamento dei metodi di stima e di ripartizione dei volumi a fini dell'allocazione e della fatturazione ai clienti finali è auspicato da tutti gli operatori.

Considerato, altresì, che:

- le esigenze espresse di trattamento delle autoletture multiple potrebbero essere efficacemente conciliate prevedendo che l'impresa di vendita sia obbligata a trasmettere all'impresa di distribuzione:
 - l'autolettura comunicata nell'eventuale finestra temporale, entro le tempistiche attualmente in vigore;
 - l'ultima autolettura comunicata al di fuori della finestra temporale di cui al comma 3.4 della deliberazione n. 229/01, se non è stata comunicata, nello stesso mese, una autolettura all'interno della finestra temporale. In questo caso l'autolettura deve essere trasmessa entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese a cui l'autolettura medesima si riferisce.

Considerato, infine, che:

- con il DCO 18/10 l'Autorità ha presentato, tra le altre, la proposta di prevedere, nel flusso informativo dall'impresa di distribuzione all'esercente la vendita di cui al comma 15.2 del TIVG e nelle comunicazioni da quest'ultimo al cliente finale, l'indicazione delle cause che hanno condotto alla mancata raccolta della misura del gas naturale per tutti i punti di riconsegna alimentati in bassa pressione attuando in tal modo anche la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione n. 229/01;
- nello specifico, a mezzo del predetto documento è stato proposto che l'indicazione delle cause di mancata raccolta avvenga in accordo a quanto già previsto dalla RQDG per i livelli di qualità commerciale posti a carico dell'impresa di distribuzione;
- le risposte al DCO 18/10 hanno evidenziato una generale condivisione sia della proposta diretta a definire un flusso informativo relativo alle cause di mancata rilevazione del dato di misura sia della proposta funzionale alla definizione delle cause medesime in accordo a quanto già previsto dall'articolo 49 della RQDG, pur rilevando possibili difficoltà applicative.

Ritenuto che sia opportuno:

- rinviare a successivo provvedimento l'introduzione dell'algoritmo complesso di validazione al fine di ulteriori approfondimenti in merito alle disposizioni operative per l'applicazione del medesimo;
- rinviare a successivo provvedimento la modifica dei criteri di stima ai fini della fatturazione ai clienti finali in considerazione dell'opportunità di verificare l'eventuale evoluzione della disciplina fiscale attinente;
- limitare, al fine di assicurare il dato significativo al processo di allocazione su base mensile e al contempo semplificare l'operatività, il numero dei dati raccolti ogni mese tramite autolettura da inviare all'impresa di distribuzione da parte dell'esercente alla vendita a:
 - quello eventualmente ottenuto all'interno del periodo indicato in bolletta ai fini della fatturazione
 - all'ultimo eventuale dato raccolto nella restante parte del mese, in mancanza di dati di cui al precedente alinea;
- definire specifiche e modalità minime di comunicazione del flusso dei dati di autolettura dagli esercenti la vendita alle imprese di distribuzione e prevedere che tali specifiche siano quanto più possibile prossime a quelle definite per i flussi di trasmissione degli esiti dei tentativi di raccolta;
- prevedere un meccanismo quanto più possibile semplificato di conferma della validazione da parte del distributore e che tale meccanismo possa attuarsi disponendo che l'impresa di distribuzione restituisca uno o più file elettronici, dello stesso formato di quelli ricevuti dall'impresa di vendita con i dati di autolettura, con l'aggiunta di un campo contenente l'esito della validazione;
- definire, in caso di esito negativo, un codice che contenga la causale della mancata validazione di un'autolettura e che le causali possano essere, in prima applicazione, categorie semplificate;

- introdurre un obbligo di intercorrenza minima e massima alla frequenza dei tentativi di raccolta delle misure disciplinati dal TIVG al fine di garantire maggiore regolarità temporale nella raccolta delle misure e significatività dei dati di consumo; regolare il ricorso a modalità alternative di raccolta della misura, a beneficio dei meccanismi di allocazione e fatturazione, attraverso supporti cartacei lasciati presso i clienti finali in occasione del tentativo di raccolta dell'impresa di distribuzione, prevedendo l'obbligo di validazione della misura così raccolta tramite algoritmo unico attualmente in vigore e che l'informazione della raccolta eventualmente avvenuta con tale modalità sia rappresentata all'impresa di vendita secondo le modalità previste per la trasmissione degli esiti dei tentativi di raccolta delle misure.

Ritenuto infine che:

- sia opportuno prevedere l'introduzione, all'interno del flusso informativo già previsto dal TIVG, delle cause di mancata rilevazione della misura in accordo alla previsione di cui all'articolo 49 della RQDG, al fine di garantire l'attuazione della regolazione vigente e l'effettività dell'attività di misura, oltre che di permettere un corretto monitoraggio della medesima;
- le cause di mancata rilevazione della misura in accordo alla vigente disposizione di cui all'articolo 49 della RQDG sono idonee a classificare le diverse ipotesi di mancata rilevazione della misura;
- sia opportuno, in considerazione dell'Appendice 1 del TIVG e delle specifiche relative allo "Esito tentativo di raccolta", prevedere che un eventuale mancato tentativo sia assimilabile al tentativo fallito riconducibile alla previsione di cui all'articolo 49, comma 49.1, lettera c), della RQDG

DELIBERA

1. di sostituire il comma 14.1 del TIVG con il seguente comma:
 "14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:
 - a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
 - b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
 - c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi";
2. di sostituire l'articolo 16 del TIVG con il seguente articolo:

“Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

16.1 L'esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa:

- a) l'autolettura trasmessa dal cliente finale all'interno dell'eventuale periodo indicato in bolletta, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione n. 229/01;
- b) in mancanza di autoletture di cui alla precedente lettera a) esclusivamente l'eventuale ultima autolettura trasmessa dal cliente finale in un mese.;

16.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte dell'esercente la vendita.;

16.3 La trasmissione delle misure ottenute tramite procedure di autolettura di cui ai precedenti commi 16.1 e 16.2 deve avvenire secondo le modalità specificate in Appendice 2.”;

3. che quanto disposto ai punti 1 e 2 del presente provvedimento entri in vigore a partire dal 1 gennaio 2011;
4. di modificare l'Appendice 1 del TIVG, come riportata in Allegato 1 al presente provvedimento;
5. di aggiungere al TIVG l'Appendice 2, riportata in Allegato 2 al presente provvedimento;
6. di ripubblicare a seguire il TIVG nella versione risultante dalle modifiche di cui ai precedenti punti;
7. di apportare le seguenti rettifiche di errori materiali e le seguenti modifiche all'articolo 3, comma 3.3 della deliberazione n. 229/01:
 - a) dopo le parole “titolari di punti di riconsegna di cui” sono aggiunte le parole “alle lettere a) e b)” e la preposizione articolata “all' ” è sostituita dalla preposizione articolata “dell' ”;
8. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore responsabile della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, di adeguare il codice di rete tipo approvato con la deliberazione n. 108/06 con gli aggiornamenti che si rendono necessari a seguito delle disposizioni del presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

22 settembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis